

## Discrezionalità amministrativa in materia di sanzioni disciplinari e limiti al sindacato giurisdizionale

(T.A.R. Lazio, sez. I bis, sent. 02 marzo 2020, n. 2689)

Il T.A.R. Lazio ha statuito che costituisce principio generale in tema di sanzioni disciplinari per i dipendenti pubblici, compresi i militari, quello secondo cui la pubblica amministrazione dispone di un'ampia sfera di discrezionalità nell'apprezzamento della gravità dei fatti e nella graduazione della sanzione disciplinare, fermo restando che l'applicazione della misura afflittiva deve conformarsi a parametri di ragionevolezza e proporzionalità rispetto alla rilevanza dell'illecito ascritto; di conseguenza il Giudice Amministrativo non può sostituire la propria valutazione a quella della competente autorità amministrativa, salvi i limiti della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà.

\*\*\*

R E P U B B L I C A I T A L I A N A  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio  
(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9162 del 2019, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giulio Murano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*contro*

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Roma, via dei Portoghesi, 12;

*per l'annullamento, previa adozione di misura cautelare,*

della determinazione prot. n. 338029/d-3-35 del 02.05.2019 del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, notificata in data 23.05.2019, che ha inflitto la sospensione disciplinare dall'impiego per mesi dodici del ricorrente, con conseguente rideterminazione dell'anzianità di grado, dal 31.03.2005 al 31.03.2006, nonché di ogni atto presupposto e conseguente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e di Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 febbraio 2020 il dott. Fabrizio D'Alessandri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO

Parte ricorrente impugna la determinazione prot. n. 338029/d-3-35 del 02.05.2019, che ha inflitto la sospensione disciplinare dall'impiego per mesi dodici, con rideterminazione dell'anzianità di grado, dal 31.03.2005 al 31.03.2006, a seguito della -OMISSIS-).

In particolare, la parte ricorrente è stata sottoposta a procedimento penale per aver falsamente accusato altri (un collega e la di lui moglie) del delitto di truffa aggravata ai danni dello Stato e detenzione illegale di armi.

All'esito del giudizio primo grado, innanzi al -OMISSIS-, oltre al pagamento delle spese processuali. Il tutto con la pena complessiva irrogata in un anno e otto mesi ed euro 1.000,00 di multa, con il beneficio della sospensione.

L'imputato proponeva appello avverso la predetta sentenza, e la Corte di Appello di Roma, con sentenza n. 4632/2017, in riforma della sentenza di primo grado, riqualificava il reato di detenzione illegale di armi, ai sensi dell'art. 697 c.p., quale detenzione abusiva di armi, e dichiarava non doversi procedere in ordine a tale reato perché estinto per prescrizione, rideterminando la pena in anni uno e mesi quattro di reclusione per il reato di calunnia.

Il ricorrente proponeva ricorso in Corte di Cassazione che, con ordinanza n. 12154, depositata il 3.8.2018, lo ha rigettato facendo passare la sentenza in giudicato.

In data 23.05.2019 veniva notificata al ricorrente l'impugnata determinazione, con la quale è stata irrogata la sospensione disciplinare dall'impiego per mesi dodici, con conseguente rideterminazione dell'anzianità di grado, dal 31.3.2005 al 31.3.2006, in quanto il comportamento tenuto dal ricorrente, e punito a titolo di reato per effetto della suddetta sentenza irrevocabile, risultava "-OMISSIS-".

Parte ricorrente ha impugnato il suddetto provvedimento articolando i seguenti rubricati motivi di ricorso:

1. Eccesso di potere ex art. 29 del D.L. 104/2010 per illogicità manifesta, violazione del principio di proporzionalità ed irragionevolezza della motivazione.
2. Eccesso di potere per ingiustizia manifesta.

Si è costituita in giudizio l'Amministrazione, a mezzo dell'Avvocatura Generale dello Stato, resistendo al ricorso.

All'udienza pubblica del 5.2.2020, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

#### DIRITTO

1) Il ricorso si palesa infondato.

2) Parte ricorrente ha evidenziato i suoi precedenti di servizio ritenuti pienamente commendevoli, così come lo sono le valutazioni riportate dal militare nel corso della sua lunga carriera. Ha, quindi, lamentato la violazione del principio di proporzionalità nell'applicazione della misura disciplinare,

rilevando come un isolato comportamento illecito ha comportato l'irrogazione della sanzione di stato nella misura temporale massima prevista.

Al riguardo, la parte ricorrente ha rilevato in punto di diritto che l'art. 1355 del D.Lgs. n. 66/2010, nell'enunciare i criteri per la irrogazione delle sanzioni disciplinari, dispone: " 1. Le sanzioni disciplinari sono commisurate al tipo di mancanza commessa e alla gravità della stessa. Nel determinare la specie ed eventualmente la durata della sanzione sono inoltre considerati i precedenti di servizio disciplinari, il grado, l'età, e l'anzianità di servizio del militare che ha mancato."

La "Guida Tecnica alle procedure disciplinari" enuncia con chiarezza che, poiché la legge non precisa le fattispecie che costituiscono il presupposto delle sanzioni disciplinari, esse devono essere necessariamente ancorate a criteri di proporzionalità.

L'art. 1357 del medesimo D.Lgs. dispone che "1. Le sanzioni disciplinari di stato sono: a) la sospensione disciplinare dall'impiego per un periodo da uno a dodici mesi...": dunque, con ogni evidenza, nel caso de quo la misura sanzionatoria di stato è stata irrogata nella misura temporale massima.

Al riguardo, sempre secondo parte ricorrente, la scelta di irrogare la sanzione di stato nella misura temporale massima di mesi 12 appare violerebbe il principio di gradualità, che deve ispirare il sistema sanzionatorio, poiché a fronte di un'unica, seppur grave, condotta riprovevole, dopo oltre 24 anni di servizio con onore all'interno dell'istituzione militare, comporta un sacrificio individuale del carabiniere eccessivo e sproporzionato. La misura temporale della sanzione è, infatti, quasi pari a quella della pena irrogata in sede penale, laddove, tuttavia, al militare è stata concessa la sospensione condizionale. Nell'irrogare la misura massima della sanzione non si sarebbe tenuta in nessuna considerazione la carriera lunga e proficua del carabiniere odierno ricorrente, che, invece, ove considerata, avrebbe senza dubbio consentito l'irrogazione di una sanzione di più breve durata. La medesima parte ha, inoltre, rilevato che l'atto di sospensione disciplinare dall'impiego, così prolungato nel termine, produce gravi ed irrimediabili danni economici e sociali al ricorrente, già destinatario di un obbligo risarcitorio nei confronti delle parti civili.

In particolare, durante il periodo di sospensione, nel corso del quale il Militare non può prestare attività di servizio, lo stipendio e gli altri assegni di carattere fisso e continuativo sono erogati nella misura della metà del trattamento economico previsto (art. 920, comma 1, c.o.m.); agli effetti pensionistici, il tempo trascorso in sospensione è computato per metà (art. 920, comma 1, c.o.m.); il Militare subisce una detrazione di anzianità (art. 858, comma 1, lett. c), c.o.m.).

3) Le censure sono infondate.

Costituisce principio generale in tema di sanzioni disciplinari per i dipendenti pubblici, compresi quelli appartenenti ai corpi militari, quello secondo cui la pubblica amministrazione dispone di un'ampia sfera di discrezionalità nell'apprezzamento della gravità dei fatti e nella graduazione della sanzione disciplinare, fermo restando che l'applicazione della misura afflittiva deve conformarsi a parametri di ragionevolezza e proporzionalità rispetto alla rilevanza dell'illecito ascritto; di conseguenza il Giudice Amministrativo non può sostituire la propria valutazione a quella della competente autorità amministrativa, salvi i limiti della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà (T.A.R. Toscana Firenze Sez. I, 27/06/2017, n. 884).

Ai fini dell'applicazione di una sanzione disciplinare il giudizio sulla gravità delle violazioni è il frutto di valutazioni di merito riservate all'amministrazione pubblica di appartenenza, che possono

essere sindacate dal giudice della legittimità solo in per profili estrinseci di manifesta illogicità o abnormità (Cons. Stato Sez. II, 26/08/2019, n. 5869).

Nel caso di specie, nella misura disciplinare irrogata non si ravvisa alcun profilo di manifesta illogicità, abnormità o evidente violazione del principio di proporzionalità.

La gravità del fatto commesso integrante il reato di calunnia, accertato con sentenza passata in giudicato, comporta infatti, come puntualmente rilevato nel provvedimento impugnato, una grave violazione dei valori del prestigio personale e dell'istituzione, e dei doveri attinenti allo status di militare e ai doveri di esemplarità, correttezza e spirito di corpo che debbono contraddistinguere gli appartenenti all'Arma dei Carabinieri, che non consente in alcun modo di considerare integrata una manifesta violazione del principio di proporzionalità. Senza contare che, anche per quanto riguarda il profilo della detenzione abusiva di munizioni da guerra, non si è addivenuti a una pronuncia di assoluzione, bensì a un pronunciamento di non doversi procedere per intervenuta prescrizione.

La sanzione inflitta, inoltre, non ha carattere definitivo e il militare sarà reintegrato in servizio al termine del periodo di sospensione comminato e, comunque, il ricorrente, pur non prestando attività lavorativa percepisce metà degli assegni a carattere fisso e continuativo.

Infine, le eventuali condizioni di difficoltà economica che la parte ricorrente può incontrare a causa del provvedimento gravato non possono costituire di per sé causa di illegittimità dello stesso.

4) Per quanto indicato il ricorso deve essere rigettato.

In considerazione delle specifiche circostanze inerenti il ricorso il Collegio ritiene ricorrano gravi ed eccezionali motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Compensa le spese di lite.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2020 con l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente

Rosa Perna, Consigliere

Fabrizio D'Alessandri, Consigliere, Estensore